ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/158/CE RELATIVA ALLE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI DI POLLAME E UOVA DA COVA

Art. 23

Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova

L'importazione da Paesi terzi del pollame e delle uova da cova che soddisfano quanto previsto dagli articoli 21 e 22 e' autorizzata soltanto se tale pollame e uova da cova provengono da branchi che:

a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per il periodo stabilito dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni;

b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni, a seconda delle specie e delle categorie di volatili, per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione.

Versione in vigore dal 31 gennaio 2015, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
Estremi	Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199
Capo	III — Norme per le importazioni in provenienza dai Paesi terzi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-2014/art-23-condizioni-ulteriori-per-le-importazioni-da-paesi-terzi-di-pollame-ed/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it